

# COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(93) 541 def.

Bruxelles, 4 novembre 1993

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativa all'introduzione di limiti di tempo per le inchieste  
effettuate nell'ambito degli strumenti comunitari di difesa commerciale  
•  
alla modifica dei regolamenti del Consiglio pertinenti

(presentata dalla Commissione)

## NOTA ESPLICATIVA

### 1. INTRODUZIONE

Negli ultimi tempi la Comunità ha esaminato attentamente gli aspetti relativi all'efficacia degli strumenti comunitari di difesa commerciale, in particolare in previsione della liberalizzazione degli scambi in seguito alla creazione del mercato unico e all'ulteriore impulso in questo senso da parte dell'Uruguay Round. Nel giugno 1992 la Commissione ha presentato una proposta relativa alle procedure decisionali (1), che è tuttora all'esame del Consiglio. Non è stato tuttavia ancora affrontato un altro aspetto del problema globale che riguarda l'eccessiva durata delle inchieste antidumping e antisovvenzioni, che ha suscitato critiche da parte del Parlamento europeo, degli Stati membri, delle industrie comunitarie, nonché degli importatori e degli esportatori, che hanno unanimemente disapprovato la durata di tali inchieste. Gli eccessivi ritardi provocano incertezza sul mercato, riducono la possibilità che le misure, una volta attuate, abbiano gli effetti desiderati e contribuiscono a creare un clima di sfiducia nell'efficacia della politica commerciale della Comunità. Per salvaguardare la credibilità di questo aspetto della difesa commerciale è necessario proporre interventi per migliorarne l'efficienza. Per motivi analoghi è opportuno proporre interventi dello stesso tipo per migliorare l'efficienza delle azioni di salvaguardia (2).

Oltre alla proposta suddetta sulle procedure decisionali, è attualmente all'esame del Consiglio un'altra proposta relativa alla modifica del regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio (3). Occorre rilevare che la presente proposta non è in contrasto con quelle già all'esame del

(1) Proposta della Commissione del 30.6.1992, SEC(92) 1097 def.

(2) Regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio del 5.2.1982, GU L 35 del 9.2.1982.

(3) Proposta della Commissione del 18.9.1993, COM(92), 374 def.

Consiglio. Queste ultime rimangono valide e la Commissione ritiene che la loro adozione sia essenziale ai fini di una efficace difesa commerciale. La presente proposta è stata elaborata in modo tale da essere conforme alla legislazione in vigore e da integrare le proposte sulle procedure decisionali già presentate al Consiglio. L'obiettivo comune di tutte le proposte è di migliorare la credibilità della politica commerciale comunitaria.

## 2. SITUAZIONE ATTUALE IN MATERIA DI ATTIVITÀ ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI

Attualmente nella Comunità tra l'apertura dell'inchiesta e la conclusione provvisoria intercorrono spesso diciotto mesi, un periodo due volte superiore a quello necessario, per esempio, negli Stati Uniti. Nell'allegato A sono indicati i limiti di tempo fissati negli Stati Uniti e, a titolo di confronto, le scadenze proposte per la Comunità e il periodo attualmente necessario per portare a termine le inchieste.

La breve durata delle inchieste negli Stati Uniti è dovuta a diversi motivi. In primo luogo la portata dell'inchiesta è più limitata, in quanto non viene esaminato l'interesse della collettività, né si applica la disposizione dell'"aliquota inferiore", ovvero è automaticamente istituito un dazio corrispondente all'intero margine di dumping, senza verificare se un importo inferiore sia sufficiente. Il processo decisionale è inoltre semplice e si utilizza un'unica lingua, come avviene del resto anche in Canada e in Australia.

La breve durata delle inchieste è dovuta tuttavia essenzialmente al fatto che nei paesi suddetti sono in vigore limiti di tempo vincolanti (4), che è possibile rispettare in quanto sono disponibili risorse sufficienti. A questo proposito gli Stati Uniti, per svolgere lo stesso numero di inchieste della Comunità, occupano un personale cinque volte superiore, mentre il Canada, che effettua un numero di inchieste pari ad un terzo di quelle della Comunità, utilizza un personale tre volte superiore. I funzionari assegnati a questa attività sono inoltre appositamente qualificati e hanno l'esperienza necessaria in materia di audit o di contabilità per svolgere efficacemente i loro compiti.

---

(4) Circa 25 giorni per l'accettazione o il rigetto della denuncia e sei mesi in media dall'apertura dell'inchiesta alla conclusione provvisoria.

3. SOLUZIONE PROPOSTA E PRESUPPOSTI

a) Soluzione in materia di attività antidumping e antisovvenzioni

Alcune delle suddette differenze tra i sistemi della Comunità e degli Stati Uniti non potranno ovviamente essere eliminate. La soluzione più facilmente realizzabile è quindi l'introduzione di limiti di tempo vincolanti in base alla prassi seguita dai principali partner commerciali, tenendo tuttavia conto delle caratteristiche specifiche della Comunità. I limiti di tempo adatti alla Comunità potrebbero essere i seguenti:

- un periodo massimo di un mese tra la data in cui è ricevuta la denuncia e l'apertura dell'inchiesta oppure il rigetto della denuncia stessa;
- un periodo massimo di nove mesi tra l'apertura dell'inchiesta e l'istituzione di misure provvisorie (5);
- un periodo massimo di quindici mesi tra l'apertura dell'inchiesta e la conclusione definitiva.

b) Soluzione per le azioni di salvaguardia

Per quanto riguarda le misure di salvaguardia a norma del regolamento (CEE) n. 288/82 e di altri strumenti analoghi, il numero limitato di inchieste svolte dalla Commissione non ha sinora provocato difficoltà della stessa portata di quelle relative alle azioni antidumping o antisovvenzioni. In alcuni casi si sono tuttavia verificati considerevoli ritardi. Sarebbe quindi opportuno modificare le azioni di salvaguardia analogamente a quanto è proposto per le inchieste antidumping e antisovvenzioni.

---

(5) La Commissione è consapevole del fatto che l'industria europea chiede termini più brevi di quelli indicati nella presente proposta. La Commissione è disposta a proporre un'ulteriore riduzione di tali termini, a condizione di poter disporre dei mezzi necessari per rispettarli. Essa intende riesaminare questi limiti di tempo, per ridurli ulteriormente, entro due anni dopo la loro entrata in vigore.

Inoltre, ai fini della democratizzazione e della trasparenza del sistema, sembra necessario accordare alle industrie comunitarie il diritto di presentare denunce per azioni di salvaguardia come avviene per le procedure antidumping e antisovvenzioni.

c) Presupposti

Per l'introduzione di limiti di tempo è assolutamente necessario fissare scadenze rigorose, sufficientemente brevi e vincolanti per le istituzioni comunitarie e per le altre parti interessate, quali l'industria comunitaria, gli esportatori, gli importatori, gli utilizzatori e le organizzazioni di consumatori. La stessa osservazione vale per le consultazioni scritte o orali degli Stati membri. L'istituzione di tali termini sarà realistica unicamente se sono soddisfatte alcune condizioni.

- **Le inchieste relative al dumping e quelle inerenti al pregiudizio e all'interesse comunitario devono essere svolte separatamente e in parallelo.** Sarebbe in tal modo possibile aumentare la trasparenza e l'obiettività delle inchieste stesse, nonché migliorare la qualità dei lavori svolti nel corso delle inchieste che, come è noto, sono sottoposte al rigoroso esame del panel del GATT e della Corte di giustizia.
- **Le disposizioni in vigore devono essere chiarite.** Quando numerose parti sono coinvolte nell'inchiesta, dovrebbe essere possibile ricorrere in modo sistematico alla campionatura. Devono inoltre essere chiarite le conseguenze della mancata cooperazione delle parti interessate.
- **Occorre aumentare l'organico.** A questo proposito occorre tener presente che le modifiche proposte implicheranno un considerevole aumento del carico di lavoro per il personale, che è già insufficiente per svolgere l'attuale attività. È inoltre necessario un organico adeguato per attuare la riforma, poiché, qualora non siano rispettati i limiti di tempo, si estinguerebbe il diritto di continuare le inchieste e le istituzioni sarebbero esposte a gravi conseguenze giuridiche a norma dell'articolo 215 del Trattato.

Poiché infatti la quantità di lavoro, invece di diminuire, aumenterà in seguito all'Uruguay Round e alla liberalizzazione nei confronti dei paesi dell'Europa centrale ed orientale e della CSI (6), è evidente che sarà necessario personale supplementare se lo stesso lavoro deve essere svolto in periodo di tempo più breve. Il personale supplementare necessario per rispettare i limiti di tempo e attuare le altre modifiche proposte è stato calcolato rispetto al numero di persone che occorrono per lo svolgimento delle inchieste. Il metodo impiegato per calcolare questa cifra è esposto nell'allegato B, da cui risulta il fabbisogno di 146 funzionari addetti alle inchieste, con la conseguente necessità di aumentare anche il personale a livello della gerarchia, della politica e delle attività di sostegno. Il personale attuale e il personale supplementare necessario per l'attuazione delle riforme sono indicati nell'allegato C. I calcoli sono stati effettuati in base all'ipotesi di una media di 56 nuove inchieste all'anno (7). Per attuare un sistema basato sulle scadenze, che implica una riduzione del 50% della durata delle nuove inchieste, occorre svolgere una quantità maggiore di lavoro in un periodo più breve e quindi è necessario personale supplementare. La necessità di portare a termine il lavoro in un periodo più breve è continua, come l'afflusso di nuovi casi. Il nuovo sistema avrà come conseguenza la graduale riduzione del numero di casi in corso in un determinato momento ma, in considerazione delle scadenze fissate, implicherà l'aumento del carico di lavoro in qualsiasi momento. Non si avranno quindi risorse non utilizzate e sarà frenata la tendenza al costante aumento dei periodi di tempo necessari per il completamento delle inchieste. A questo proposito occorre infine precisare che nelle cifre relative al personale non è stato inserito alcun margine di sicurezza per far fronte all'aumento del numero di casi, che sicuramente si verificherà in seguito alla liberalizzazione del mercato interno e al nuovo impulso in questo senso derivante dall'Uruguay Round e dai negoziati con i paesi dell'Europa centrale e orientale e con la CSI.

---

(6) Per esempio l'eliminazione di restrizioni quantitative e il riconoscimento della qualifica di paese ad economia di mercato.

(7) Questa cifra non deve essere confusa con il numero di inchieste in corso in un determinato periodo: vedere allegato D, che indica il numero di nuove inchieste avviate e delle inchieste in corso nel periodo 1981-1992.

- Gli Stati membri devono collaborare, in primo luogo, informando le parti interessate in merito alle modalità di applicazione della legislazione comunitaria e, in secondo luogo, applicando più efficacemente le misure che saranno istituite.
- Il personale supplementare necessario per l'attività prevista deve essere considerato come aggiuntivo rispetto al fabbisogno della Commissione.
- Le cifre indicate nell'allegato C implicano la trasformazione di 23 posti di esperto nazionale in posti permanenti. Questa modifica è necessaria poiché, dato il periodo richiesto per la formazione e la durata dei contratti, gli esperti nazionali non possono essere efficacemente impiegati nell'ambito di un sistema basato su scadenze vincolanti.
- Nell'allegato C si precisa inoltre che sarà necessario un traduttore supplementare per ogni lingua, dato che le traduzioni dovranno essere effettuate entro scadenze ben definite.
- L'assunzione del personale necessario deve avvenire contemporaneamente all'introduzione dei limiti di tempo. A questo proposito gli aspetti inerenti al calendario delle assunzioni e ai metodi di selezione, nonché alle conseguenze finanziarie e al momento opportuno per l'introduzione dei limiti di tempo e delle altre modifiche sono esposti nel paragrafo 4 seguente.
- Devono aumentare le risorse finanziarie assegnate alla formazione e all'informatizzazione, nonché alle missioni. È evidente la necessità di aumentare le spese per la formazione e l'informatizzazione. Per quanto riguarda le missioni, a causa della scissione tra le inchieste relative al dumping e quelle inerenti al pregiudizio sarà necessario effettuare un numero maggiore di missioni che dovranno essere contenute entro limiti di tempo vincolanti.

- Occorre inoltre sfruttare questa occasione per dare agli utilizzatori e ai consumatori la possibilità di partecipare maggiormente all'intero procedimento. Gli utilizzatori e i consumatori hanno chiesto per anni di ottenere la qualifica di parti interessate alle inchieste e a tal fine si sono rivolti, senza successo, anche alla Corte di giustizia. La Commissione dovrebbe ora acconsentire alla loro partecipazione per aumentare la trasparenza in uno dei principali settori della politica commerciale.

#### 4. Programma dell'azione

##### a) Calendario per l'assunzione del personale supplementare

Nell'ipotesi che il Consiglio approvi la proposta della Commissione sull'introduzione di scadenze entro la fine del 1993, occorre tener presente che sarà necessario un certo periodo per creare le necessarie strutture amministrative e che l'introduzione dei limiti di tempo e l'assunzione del personale devono avvenire contemporaneamente. A questo proposito è opportuno rilevare che il vertice di Edimburgo ha fissato limiti finanziari rigorosi fino al 1995 e che pertanto un programma realistico per l'assunzione del personale supplementare è di 10 posti nel 1994, 59 nel 1995 e i restanti 59 nel 1996 (8).

##### b) Assunzione di personale qualificato

Oltre agli specialisti in questioni giuridiche ed economiche che sono disponibili tra il personale attuale oppure possono essere nominati in seguito a concorsi generali, questo tipo di attività richiede il contributo di persone con esperienze in materia di audit o di contabilità, che, nel numero richiesto, non sono disponibili all'interno della Commissione e quindi in tali circostanze non si può ricorrere alla mobilità interna. All'inizio del 1994 devono quindi essere organizzati concorsi esterni specifici per assumere il personale debitamente qualificato.

---

(8) Per il personale non statuario sono previsti 14 posti nel 1995 e 6 posti nel 1996.

c) Introduzione dei limiti di tempo

In considerazione del programma proposto per l'assunzione del personale, la data più realistica per l'applicazione dei limiti di tempo riguardo alle nuove inchieste (rispetto a quelle in corso oppure ai riesami) è il 1° aprile 1995.

Si può prevedere che tutti i casi, compresi i riesami, siano sottoposti al nuovo sistema a decorrere dal 1° luglio 1996, quando sarà stata predisposta tutta la struttura amministrativa.

d) Le implicazioni finanziarie della proposta sono esposte nella scheda finanziaria allegata.

## 5. CONCLUSIONE

Per realizzare gli obiettivi suesposti e per rispondere alle osservazioni frequentemente espresse dal Parlamento europeo, dagli Stati membri e dall'industria comunitaria, la Commissione presenta al Consiglio:

- una proposta relativa alla modifica della legislazione comunitaria antidumping e antisovvenzioni e della legislazione in materia di salvaguardia.

I principali obiettivi della proposta sono i seguenti:

- a) Introdurre limiti di tempo,
- b) stabilire il principio della campionatura quando le parti interessate sono numerose e chiarire le disposizioni relative alle parti interessate e al trattamento delle parti che rifiutano di collaborare del tutto o in parte;
- c) stabilire che le misure provvisorie sono istituite per sei mesi, mentre attualmente le misure provvisorie hanno un periodo di validità di quattro mesi che può eventualmente essere prorogato di un ulteriore periodo di due mesi dal Consiglio; e
- d) conferire all'industria comunitaria il diritto di presentare denunce relative a misure di salvaguardia.

La presente proposta è stata elaborata in base all'ipotesi che il Consiglio metta a disposizione le necessarie risorse finanziarie per gli esercizi 1995 e 1996. Dato che è in gioco la credibilità della Comunità nei confronti delle proprie industrie e dei paesi terzi, non devono essere risparmiati gli sforzi per realizzare gli obiettivi fissati, compreso l'aumento delle risorse. Se le risorse supplementari non sono disponibili, la Commissione dovrà riesaminare la propria posizione.

**ALLEGATO A  
(Nota esplicativa)**

**LIMITI DI TEMPO FISSATI NEGLI STATI UNITI PER LE INCHIESTE ANTIDUMPING**

Ammissibilità della denuncia	20 giorni dopo la data di presentazione
Risultanze provvisorie sul pregiudizio	45 giorni dopo la presentazione della domanda
Risultanze provvisorie sul dumping	160 giorni dopo la presentazione della domanda (210 nei casi complessi)
Risultanze definitive in materia di dumping	75 giorni dopo le risultanze provvisorie sul dumping (135 nei casi complessi)
Risultanze definitive in materia di pregiudizio	45 giorni dopo le risultanze provvisorie sul dumping

Le inchieste sono concluse entro un periodo compreso tra un minimo di 280 giorni per i casi semplici e un massimo di 390 giorni per i casi complessi.

**LIMITI DI TEMPO PROPOSTI PER LA COMUNITÀ**

Ammissibilità della denuncia	1 mese
Risultanze provvisorie in materia di dumping e di pregiudizio	9 mesi
Risultanze definitive in materia di dumping e di pregiudizio	15 mesi

**PERIODO ATTUALMENTE NECESSARIO NELLA COMUNITÀ**

Ammissibilità della denuncia	2-3 mesi
Risultanze provvisorie sul dumping e sul pregiudizio	15-18 mesi
Risultanze definitive sul dumping e sul pregiudizio	21-24 mesi

## ALLEGATO B

### Attività antidumping e antisovvenzioni Calcolo del numero di funzionari da destinare alle inchieste

#### DUMPING

- I funzionari dovrebbero lavorare in gruppi di due persone e dovrebbero occuparsi al massimo di due casi contemporaneamente;
- su 56 casi in corso in un qualsiasi momento, 13 sono complicati, 25 normali e 18 semplici;
- due gruppi di due funzionari ciascuno potrebbero lavorare su ciascun caso complicato, ma il secondo gruppo potrebbe occuparsi anche di un caso semplice nel medesimo tempo, per cui 26 casi sarebbero trattati da 26 gruppi o da 52 funzionari;
- per i restanti 30 casi (5 semplici e 25 normali), un gruppo di due persone potrebbe lavorare su due casi contemporaneamente e quindi si avrebbero 15 gruppi di due funzionari oppure 30 funzionari;
- si ottiene in tal modo un fabbisogno complessivo di 82 funzionari.

#### PREGIUDIZIO

- I funzionari lavorerebbero in gruppi di due e si occuperebbero al massimo di due casi contemporaneamente;
- su 48 casi in corso in un qualsiasi momento, 8 sono complicati, 27 sono normali e 13 semplici;
- due gruppi di due funzionari ciascuno potrebbero lavorare su ciascun caso complicato, ma il secondo gruppo potrebbe anche occuparsi di un caso semplice nello stesso tempo e in tal modo 16 casi sarebbero trattati da 16 gruppi o da 32 funzionari;
- per i restanti 32 casi un gruppo di due persone lavorerebbe su due casi contemporaneamente, quindi sarebbero necessari 16 gruppi di due funzionari oppure 32 funzionari;
- si ottiene in tal modo un fabbisogno totale di 64 funzionari.

Personale attuale e personale necessario per realizzare le modifiche

<u>DG 1</u>	<u>Personale attuale</u>	<u>Personale supplementare</u>
1. Grado A (stat)	32	57
2. Grado B (stat)	22	42
3. Grado C (stat)	18	20
	---	---
Totale parziale	72	109 (nuovi posti di cui 55 nel 1995 e 54 nel 1996)
4. Grado A (stat. temp)	13	10 (1)
5. Esperti nazionali e sostituzioni	23 (2)	23 (3)
6. Grado C (non stat)	11	17 (4)
<u>Servizio di traduzione</u>		
7. Grado LA (stat)	-	9(nuovi posti)
8. Grado C (non stat)	-	3(4)

(1) Provenienti dalle risorse disponibili.

(2) Esperti nazionali da sostituire con personale permanente.

(3) Sostituzione di esperti nazionali con personale statutario attraverso trasformazione di stanziamenti in posti.

(4) Personale non statutario per il quale saranno necessari stanziamenti supplementari.

## RIESAMI DI INCHIESTE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI NEL PERIODO 1981 - 1992

	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Riesami in corso all'inizio del periodo	1	16	24	2	2	20	27	11	20	15	21	21
Riesami avviati durante il periodo	17	24	10	7	30	24	8	24	17	26	16	27
Riesami in corso durante il periodo	18	40	34	9	32	44	35	35	37	41	37	48
Riesami conclusi con:												
- istituzione di dazi definitivi in sostituzione di impegni sui prezzi	-	1	8	1	1	1	7	4	4	6	1	1
- modifica di un dazio definitivo	-	-	11	2	5	7	8	-	4	2	3	11
- sospensione di un dazio definitivo	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-
- accettazione di impegni sui prezzi in sostituzione di dazi definitivi	-	-	2	2	1	1	1	3	-	1	-	-
- modifica di un impegno sui prezzi	-	13	8	1	-	2	4	2	1	-	5	1
- abrogazione o scadenza di un dazio definitivo	-	-	-	-	2	2	2	1	9	6	4	5
- annullamento o scadenza di un impegno sui prezzi	-	-	3	-	-	3	-	5	4	5	2	-
- abrogazione di un dazio regionale	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
- nessuna modifica delle misure in vigore	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Numero totale dei riesami conclusi durante il periodo	2	16	32	7	12	17	24	15	22	20	15	18
Riesami in corso alla fine del periodo	16	24	2	2	20	27	11	20	15	21	22	30
Dazi provvisori istituiti durante i riesami	1	13	3	3	2	8	-	7	1	-	-	-

## INCHIESTE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI NEL PERIODO 1981 - 1992

	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Inchieste in corso all'inizio del periodo	29	46	53	33	40	44	21	39	53	60	59	46
Inchieste avviate durante il periodo	48	58	38	49	36	24	39	40	27	43	20	39
Inchieste in corso durante il periodo	77	104	91	82	76	68	60	79	80	103	79	85
Inchieste concluse con:												
- istituzione di un dazio definitivo	10	7	20	5	8	4	9	18	10	18	19	16
- accettazione di un impegno sui prezzi	7	35	27	27	4	25	8	-	5	9	3	-
- constatazione dell'assenza di dumping	7	3	-	6	2	4	-	-	-	-	1	1
- constatazione dell'assenza di sovvenzioni	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
- constatazione dell'assenza di pregiudizio	6	6	8	-	15	7	4	5	5	13	6	4
- altri motivi	1	1	3	4	2	7	-	3	-	5	4	7
Totale delle inchieste concluse durante il periodo	31	51	58	42	32	47	21	26	20	45	33	28
Inchieste in corso al termine del periodo	46	53	33	40	44	21	39	53	60	58	46	57
Dazi provvisori istituiti durante il periodo	10	18	22	11	9	6	13	28	10	23	19	18

PROPOSTA DI  
Regolamento (CEE) n.        del Consiglio

relativa all'introduzione di limiti di tempo per le inchieste effettuate  
nell'ambito degli strumenti comunitari di difesa commerciale e alla modifica  
dei regolamenti del Consiglio pertinenti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in  
particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la politica commerciale comune deve essere basata su  
principi uniformi, in particolare per quanto riguarda la difesa commerciale,

considerando che gli strumenti di difesa commerciale, specialmente riguardo  
alle pratiche commerciali sleali, sono un complemento indispensabile del  
sistema di mercato aperto e di correttezza commerciale, contribuendo in tal  
modo allo sviluppo armonioso degli scambi a livello mondiale,

considerando che a tal fine sono stati istituiti, tra l'altro, i seguenti due strumenti comunitari:

regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1),

regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (2) (da ultimo modificato (3)),

---

(1) GU L 209 del 2.8.1988, pag. 1.

(2) GU L 35 del 9.2.1982, pag. 1.

(3) GU L 284 del 12.10.1991, pag. 1.

considerando che, in seguito all'attuazione del mercato unico nel 1992, è opportuno migliorare il funzionamento di detti strumenti di difesa commerciale, tra l'altro rispetto alla durata delle inchieste svolte nell'ambito degli strumenti stessi,

considerando che è quindi opportuno e necessario introdurre limiti di tempo per le procedure svolte a norma dei regolamenti suddetti,

considerando che per le denunce presentate nei confronti di importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni è necessario fissare limiti di tempo per l'apertura delle inchieste e per le conclusioni provvisorie e definitive; considerando inoltre che è opportuno che le decisioni definitive, positive o negative, siano prese rapidamente in conformità alle obbligazioni internazionali,

considerando che, affinché i limiti di tempo possano essere rispettati, è necessario stabilire il ricorso alla campionatura in presenza di un numero elevato di parti interessate, definire i periodi entro i quali le osservazioni e le informazioni devono essere presentate alla Commissione per poter essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta, precisare quali parti possono esaminare le informazioni di cui dispone la Commissione e chiedere di essere informate in merito agli elementi essenziali in base ai quali si propone l'istituzione di misure definitive, nonché chiarire le conseguenze della mancata cooperazione, parziale o totale, delle parti interessate,

considerando che è inoltre necessario stabilire che le consultazioni con gli Stati membri in sede di comitato consultivo devono essere tenute entro un termine sufficiente affinché siano rispettati i limiti di tempo,

considerando che è opportuno semplificare le procedure stabilendo che i dazi provvisori possono essere istituiti per un periodo di sei mesi invece che per un periodo iniziale di quattro mesi che può essere successivamente prorogato di due mesi,

considerando che anche le inchieste relative ai riesami devono essere concluse rapidamente,

considerando che anche per le misure comunitarie di vigilanza e di salvaguardia è necessario fissare limiti di tempo per l'apertura delle inchieste e per le decisioni in merito all'opportunità di istituire misure, affinché tali decisioni siano prese rapidamente, per aumentare la certezza del diritto nei confronti degli operatori economici interessati,

considerando inoltre che, per migliorare l'accessibilità e la trasparenza del sistema, è necessario conferire alle industrie comunitarie il diritto di presentare denunce relative a misure di salvaguardia, analogamente a quanto avviene per i casi antidumping e antisovvenzioni,

considerando che è assolutamente necessario collegare l'attuazione del presente regolamento alla creazione delle indispensabili strutture amministrative all'interno dei servizi della Commissione; considerando che il Consiglio dovrebbe specificare, in una decisione da adottare ai sensi dell'articolo 113 del trattato CEE, le denunce, i procedimenti e le inchieste cui si applica il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**TITOLO I**

**Dazi antidumping e compensativi**

**Articolo 1**

1. All'articolo 2, paragrafo 13 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio il titolo è sostituito dal titolo "G. Tecniche di calcolo delle medie" e il terzo trattino è soppresso.
2. All'articolo 5, paragrafo 3 è aggiunta la seguente frase:  
  
"Si ritiene che una denuncia sia stata presentata il primo giorno lavorativo successivo alla consegna alla Commissione per posta raccomandata oppure al rilascio di un riconoscimento di ricevuta da parte della Commissione."
3. All'articolo 5, paragrafo 5 è aggiunta la seguente frase:  
  
"entro un mese a decorrere dalla data della presentazione della denuncia alla Commissione."
4. All'articolo 6, paragrafo 1, ultimo comma è aggiunta la seguente frase:  
  
"entro un termine sufficiente affinché siano rispettati i limiti di tempo fissati dal presente regolamento."
5. All'articolo 6, paragrafo 3 è soppressa la parte di frase "o chiedere una consultazione orale".

6. Nella prima frase dell'articolo 7, paragrafo 1 la parola "immediatamente" è soppressa e il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

"iniziare una procedura entro un mese a decorrere dalla data della presentazione della denuncia e pubblicare un avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; tale avviso deve indicare il prodotto e i paesi interessati, fornire un sunto delle informazioni ricevute e precisare che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione; l'avviso deve inoltre stabilire i periodi entro i quali le parti interessate possono comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare le informazioni necessarie, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta; l'avviso deve inoltre precisare il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo."

7. All'articolo 7, paragrafo 2 è aggiunto il seguente testo:

"c) Qualora il numero delle parti interessate sia elevato, l'inchiesta può essere limitata a un campione delle parti, dei prodotti o delle transazioni che può essere esaminato nel periodo di tempo disponibile."

8. All'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) le parole "al ricorrente ed agli importatori ed esportatori" sono soppresse e sostituite dalle parole seguenti:

"ai ricorrenti, agli importatori, agli esportatori, agli utilizzatori e alle organizzazioni di consumatori".

9. Il testo dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

"Qualora una parte interessata o un paese terzo rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i limiti di tempo fissati dal presente regolamento oppure stabiliti dalla Commissione a norma del presente regolamento, oppure ostacoli gravemente l'indagine, possono essere elaborate conclusioni finali o preliminari, affermative o negative, in base ai dati disponibili. Se constata che una parte interessata o un paese terzo hanno fornito informazioni false o fuorvianti, la Commissione può utilizzare i dati disponibili, senza tener conto di tali informazioni."

10. Il testo dell'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

"Le inchieste devono di norma essere concluse entro un anno. Le inchieste devono comunque essere concluse entro 15 mesi a decorrere dall'apertura con la chiusura della procedura ai sensi dell'articolo 9 oppure con l'adozione di misure definitive ai sensi dell'articolo 12."

11. All'articolo 11, paragrafo 1, prima frase sono aggiunte le seguenti parole:

"entro nove mesi a decorrere dall'apertura dell'inchiesta".

12. Il testo dell'articolo 11, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

"I dazi provvisori hanno una validità massima di quattro mesi. Tuttavia, qualora gli esportatori che rappresentano una percentuale notevole degli scambi interessati lo richiedano o non facciano obiezione ad una notifica della Commissione, i dazi antidumping provvisori possono avere una validità massima di sei mesi."

13. All'articolo 14, paragrafo 2 è aggiunta la seguente frase:

"Le inchieste relative ai riesami devono di norma essere concluse entro 15 mesi a decorrere dalla data dell'apertura."

## TITOLO II

### Misure di vigilanza e di salvaguardia comunitaria

#### Articolo 2

1. All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio sono aggiunti i seguenti paragrafi:
2. Nelle stesse circostanze una denuncia scritta può essere presentata alla Commissione da qualsiasi persona fisica o giuridica, oppure da qualsiasi associazione priva di personalità giuridica, che operi per conto di un'industria comunitaria che si consideri lesa o minacciata da tali importazioni. La denuncia deve contenere gli elementi di prova di cui al paragrafo 1. La Commissione ne informa immediatamente gli Stati membri.
3. Si ritiene che una denuncia sia stata presentata il primo giorno lavorativo successivo alla consegna alla Commissione per posta raccomandata oppure al rilascio di un riconoscimento di ricevuta da parte della Commissione.
4. Ai fini del presente regolamento si intende per industria comunitaria il complesso dei produttori dei prodotti simili a quelli importati oppure dei prodotti direttamente concorrenziali che operano nel territorio della Comunità oppure di quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione notevole della produzione comunitaria totale di tali prodotti.

Qualora la denuncia riguardi soltanto una o più regioni della Comunità, l'industria interessata è definita come sopra, ma rispetto alla regione o alle regioni in questione.

2. Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio è sostituito dal testo seguente:

"avvia un'indagine entro un mese a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta l'informazione di uno Stato membro oppure è stata presentata la denuncia da parte dell'industria comunitaria e pubblica un avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; l'avviso fornisce un riassunto delle informazioni ricevute e precisa che ogni informazione utile deve essere comunicata alla Commissione; esso inoltre fissa il termine entro il quale le parti interessate possono comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare informazioni, affinché si possa tener conto di tali osservazioni ed informazioni nel corso dell'inchiesta; l'avviso fissa anche il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo;"

3. All'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio è aggiunto il seguente testo:

"Il ricorrente, gli importatori, gli esportatori, gli utilizzatori e le organizzazioni di consumatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore possono esaminare tutte le informazioni comunicate alla Commissione dalle parti interessate, tranne i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o dagli Stati membri, purchè tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 8 e siano utilizzate dalla Commissione nell'inchiesta. Gli interessati presentano a tal fine una domanda scritta alla Commissione, indicando le informazioni desiderate."

4. Il testo dell'articolo 6, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio è modificato come segue:

"Quando le informazioni non sono comunicate entro i limiti di tempo fissati dal presente regolamento oppure dalla Commissione a norma del presente regolamento oppure quando l'indagine è gravemente ostacolata, si possono elaborare conclusioni in base ai dati disponibili. Se constata che una parte interessata o un paese terzo hanno fornito informazioni false o fuorvianti, la Commissione può utilizzare i dati disponibili senza tener conto di tali informazioni."

5. All'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio è aggiunto il seguente paragrafo:

5bis Se, previa consultazione, appare evidente che la denuncia presentata dall'industria comunitaria non contiene sufficienti elementi di prova per giustificare l'inizio di una indagine, la Commissione, entro un mese a decorrere dalla data di presentazione, decide di respingere la denuncia e informa debitamente il ricorrente."

6. Il testo dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio è sostituito dal testo seguente:

"Qualora entro nove mesi a decorrere dall'apertura dell'inchiesta non siano state prese misure di vigilanza o di salvaguardia comunitaria, l'indagine, previa consultazione del Comitato, è chiusa entro un mese. La decisione di chiusura, contenente le principali conclusioni dell'indagine e un riassunto della motivazione, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee."

7. All'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio è aggiunto il seguente testo:

"entro nove mesi a decorrere dall'apertura dell'indagine. In circostanze eccezionali questo termine può essere prorogato di un periodo massimo di due mesi; in tal caso la Commissione pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee un avviso indicante la durata della proroga e contenente un riassunto della motivazione."

**TITOLO III**

**Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica tuttavia unicamente alle denunce presentate e ai procedimenti e alle inchieste di riesame avviati dopo le date che saranno specificate dal Consiglio in una decisione da adottare ai sensi dell'articolo 113 del trattato.

ISSN 0254-1505

COM(93) 541 def.

# DOCUMENTI

**IT**

**02**

---

N. di catalogo : CB-CO-93-588-IT-C

ISBN 92-77-60731-9

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee